

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

L'Impresa Unifor s.r.l., con sede in Osimo (AN) in Via delle Fratte n° 10-60027 P.IVA 01641920432, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Luciano Foresi nato a Montefano (MC) il 10/04/1961, aggiudicataria dei lavori di Costruzione nuova scuola media in via Meucci, II LOTTO, in Castelfidardo (AN), CIG: 9507281878 – CUP: G22E18000230005, in appresso denominata Impresa,
E

l'Impresa L.F. Srl, con sede legale in Castelfidardo T. +39 071 7211098 www.lfstrutture.com, iscritta presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Ancona con il n. AN-174419 P. IVA 02274000427, qui rappresentata dal Sig. Cola Gabriella, nata a Osimo il 14/07/1960 e domiciliata in Osimo alla Via Ciro Menotti n.4 C.F: CLOGRL60L54157J, amministratore unico dell'Impresa, in appresso denominata per brevità Ditta.

Premesso che:

- che l'Impresa è titolare del contratto di appalto, relativo alla Costruzione della nuova scuola media in Via Meucci, II LOTTO, Castelfidardo (AN), CIG: 9507281878 - CUP: G22E18000230005;
- che l'Impresa, avendone facoltà, è giunta alla determinazione di affidare in subappalto art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla suddetta Ditta le opere descritte nel successivo art. 2, nel progetto esecutivo e nel "capitolato speciale di appalto", tutti i documenti questi ultimi allegati al contratto principale tra l'Impresa Unifor srl, e il Committente, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di subappalto seppur non materialmente allegati, dei quali la Ditta dichiara di conoscerne perfettamente il contenuto;
- che la Ditta, nell'accettare il suddetto subappalto, dichiara di essere a conoscenza di tutti gli obblighi, oneri e modalità di esecuzione riguardanti i lavori di cui al presente contratto, così come risultanti dal progetto, dalle specificazioni tecniche, dalla descrizione dei lavori e degli oneri e in modo particolare da quanto indicato nella descrizione dei singoli articoli oggetto dell'offerta elaborata dalla stessa Ditta, dopo averli attentamente esaminati e valutati all'atto dello studio e della preparazione della propria offerta che ha condotto alla sottoscrizione del presente contratto;
- che la Ditta dichiara di essere edotta, per conoscenza diretta, delle prestazioni, delle risorse esistenti nella zona, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori, del mercato e della mano d'opera, anche sotto il profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, degli oneri generali e specifici insiti nelle singole lavorazioni e d'ogni condizione onerosa in genere;
- che la Ditta avendone tenuto conto nella formazione dell'offerta di cui al presente contratto, nonché di quanto sopra esposto, conferma che l'offerta medesima è per essa remunerativa;
- che la Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere iscritta:
 - presso la C.C.I.A.A. n. AN-174419 sede di ANCONA
 - presso I.N.A.I.L. n. 01317366471PAT 9034088919, sede di ANCONA
 - presso I.N.P.S. n. 0305095158 sede di ANCONA
 CCNL: Artigiani metalmeccanici
- che la Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere applicate a suo carico, con provvedimento definitivo, misure di prevenzione indicate nell'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575;
- che la validità del presente contratto è, sempre in ogni caso, subordinata ai permessi, alle autorizzazioni, nonché all'approvazione dell'Ente Appaltante e all'autorizzazione al subappalto;
- che il presente appalto è finanziato con i FONDI PNRR di cui al D.L. 121/2021;
- che le condizioni e le pattuizioni riportate nel presente contratto sostituiscono ed in ogni caso hanno prevalenza su quelle riportate nella sottoindicata conferma d'ordine n.P105 del 28/06/2023 appresso allegata.

UNIFOR s.r.l.
Via Fratte, 10
60027 OSIMO (AN)
C. F. e P. IVA 01641920432

L. F. srl
LAVORI IN FERRO - ALLUMINIO
PVC - ACCIAIO INOX
Via Sardegna, 1/D - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Tel. e Fax 071.7211098
C. F. e P. IVA 02274000427

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

- DISPOSIZIONI GENERALI -

La premessa è parte integrante, essenziale e presupposto giuridicamente rilevante e comune del presente contratto.

Entrambi i contraenti prendono reciprocamente atto che qualora la Ditta affidataria del subappalto non producesse nei tempi previsti la documentazione indicata nei successivi articoli, il presente contratto si considererà automaticamente risolto, senza che per tale evenienza la Ditta possa avanzare richieste economiche di alcun tipo, intendendosi la medesima risoluzione in danno alla stessa Ditta.

ART. 2

- DESIGNAZIONE DELLE OPERE E AMMONTARE DELL'APPALTO -

La Ditta si obbliga ad eseguire il subappalto, con organizzazione propria e a proprio rischio e in base ai patti, prezzo e condizioni contenute nel presente contratto, nonché secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Impresa in corso d'opera, oggetto del presente subappalto è: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA come meglio specificato nella conferma d'ordine n. P105 del 28/06/2023 controfirmata dalle parti e allegata al presente contratto, e comunque secondo il progetto dell'opera e gli esecutivi che dovranno essere approntati dalla Ditta e approvati e autorizzati dalla D.LL.. L'Importo, computato A CORPO è di Euro 535.000,00 (diconsi euro cinquecentotrentacinquemila/00) oltre IVA di legge.

In espressa deroga all'art. 1664 cod. civile, la Ditta rinuncia fin da ora a richiedere qualsivoglia revisione del prezzo anche nel caso in cui per circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti nel costo dei materiali o della manodopera.

I materiali utilizzati dovranno rispettare i criteri CAM di cui al DM 11/10/2017.

La Ditta dovrà implementare le sue opere con la struttura in ~~acciaio~~ ^{acciaio} e si impegna sin d'ora a collaborare ed interagire con il subappaltatore che la realizzerà anche in contemporanea.

ART. 3

- DISPOSIZIONI CONTRATTUALI -

La Ditta accetta che i diritti e le facoltà che il Committente può esercitare nei confronti dell'Impresa spettino nei confronti di essa Ditta, comunque limitatamente alla realizzazione e alla fornitura delle opere di cui alla conferma d'ordine suddetta.

La Ditta farà riferimento per l'esecuzione delle opere e prestazioni oggetto del presente contratto esclusivamente all'Impresa, restando tassativamente escluso ogni rapporto tra la Ditta e il Committente, salvo autorizzazioni da parte dell'Impresa.

ART. 4

- TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI -

Tutti i lavori di cui al presente contratto, salvo diverse disposizioni scritte, dovranno avere inizio entro e non oltre il 15 Gennaio 2024 ed essere completati entro e non oltre il 15 Maggio dello stesso anno.

Conseguentemente la Ditta dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, che li dovrà approvare, gli elaborazioni relativi agli esecutivi di officina entro e non oltre la prima decade di Novembre 2023.

La Ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta integralmente le condizioni di tempo in esso contenute.

Anche all'esito dell'avvio esecutivo, e di tale circostanza la Ditta ne ha tenuto esatto conto in sede di studio e di formulazione della propria offerta, il cantiere resta e rimarrà nel diretto ed immediato possesso dell'Impresa. Le lavorazioni dovranno svolgersi con regolarità e senza interruzione alcuna, salvo che per le sospensioni ordinate dall'Impresa e/o dal Committente e/o dalla D.LL., e/o da eventi straordinari non imputabili alla Ditta.

Ove, nel corso dei lavori, l'Impresa accerti che i lavori non procedano con la necessaria celerità, secondo quanto previsto nel programma dei lavori, così da compromettere il rispetto del termine finale, invierà formale diffida alla Ditta, affinché entro il termine perentorio indicato nella diffida stessa (non superiore a 5 giorni lavorativi), operi gli interventi necessari a rispettare il programma dei lavori. Ove la Ditta non provveda, sarà facoltà dell'Impresa rescindere il contratto in danno.

Per ogni giorno di ritardo nella realizzazione della prestazione rispetto al termine così come sopra individuato, sarà applicata nei confronti della Ditta una penale pari all'1% dell'importo dei lavori affidati, per un massimo del 10% dell'importo dei lavori del presente contratto. L'applicazione della

UNIFOR s.r.l.

Via Fratte, 10

06076 CIVITA' (AN)

C. F. e P. IVA 01641920432

penale sarà effettuata sull'accredito del corrispettivo riferito alla situazione immediatamente successiva alla data in cui è stato rilevato il ritardo.

La Ditta si impegna a fornire un programma lavori entro 30 giorni dalla firma del presente contratto e comunque entro l'inizio dei lavori.

La verifica di eventuali ritardi rispetto al programma dei lavori sarà effettuata anche in occasione dell'emissione dei SAL. Nel caso di accertato ritardo anche per singole lavorazioni rispetto al programma lavori analitico che le Parti concorderanno all'approvazione degli esecutivi, sempreché essi non costituiscano serio pregiudizio per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata la prevista penale, salvo restituirla nel/i successivo/i SAL, qualora siano stati recuperati i ritardi rilevati e quindi i tempi delle lavorazioni siano riallineate a quelli del programma lavori.

ART. 5

- VARIANTI ALLE OPERE PROGETTATE -

L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire quantità di lavoro in più o in meno rispetto a quanto ipotizzato, anche oltre i limiti del quinto. Previa valutazione economica e accordo.

ART. 6

- ONERI A CARICO DELL'IMPRESA -

Sono a carico dell'Impresa:

- l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni amministrative necessarie all'avvio dei lavori;
- la messa a disposizione delle aree nell'ambito del cantiere necessarie allo svolgimento delle lavorazioni di competenza della Ditta;
- L'impianto elettrico di servizio compresa la fornitura di F.M.;
- L'impianto idrico di servizio, compresa la fornitura dell'acqua;
- La recinzione di cantiere e la sistemazione della viabilità interna;
- il box coibentato da utilizzare come spogliatoio e mensa;
- il box da utilizzare come w.c..

ART. 7

- ONERI A CARICO DELLA DITTA -

La Ditta dovrà provvedere a sue cure e spese all'organizzazione dei lavori con l'impiego di manodopera, materiali e mezzi d'opera con gestione a proprio rischio al fine di dare le opere subappaltate complete ed ultimate alle condizioni pattuite.

In riferimento alle norme contrattuali e di Legge da cui discende la responsabilità solidale circa gli adempimenti relativi alla corresponsione delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla manodopera impiegata, si precisa che dovranno essere prodotte dalla Ditta le documentazioni relative agli adempimenti retributivi e contributivi del mese antecedente il pagamento del S.A.L. compresi i versamenti o le eventuali compensazioni IVA riferiti alle fatture emesse per il presente lavoro.

Sono a carico della Ditta anche i seguenti oneri, indicati solo in via esemplificativa ma non limitativa:

- Redazione del piano operativo di sicurezza per il cantiere (POS);
- La compilazione della documentazione di cui all'All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- La movimentazione il carico e il trasporto all'interno dell'area di cantiere dei materiali di risulta, ad eccezione della gru da cantiere con operatore necessaria alla posa delle strutture e del pacchetto oggetto della fornitura;
- Controllo e verifica delle opere realizzate secondo il progetto e agli altri documenti allegati;
- Impiego di tutto il personale, sia specializzato che in aiuto, necessario all'esecuzione dei lavori nei termini previsti;
- La regolare corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute e la rigorosa applicazione delle norme di legge e regolamento e delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro in materia di lavoro, assicurazione, assistenza, previdenza e prevenzione infortuni;
- Tutti gli apprestamenti e i mezzi d'opera necessari alla realizzazione dell'opera, nei tempi previsti e a regola d'arte, oggetto del presente contratto;
- La sorveglianza e custodia del cantiere limitatamente alle proprie macchine ed attrezzature ed ai propri materiali, mentre lo scarico e la custodia dei materiali sono a cura dell'Impresa ma eseguito in presenza e sotto sorveglianza da parte di personale autorizzato della Ditta.
- La conservazione in cantiere di tutta la documentazione prescritta;

UNIFOR s.r.l.

Via Fratta, 10

06077 - 06100 (AN)

C.F. e P.IVA 01641920432

L. F. s.r.l.
LAVORI IN FERRO - ALLUMINIO
PVC - ACCIAIO INOX

Via Sardegna, 1/D - 60022 CASTELFIDARDO (AN)

Tel. e Fax 071.7211098

C.F. e P.IVA 02274000427

- Lo sgombero delle attrezzature, l'asporto e lo smaltimento dei detriti, dei materiali residuati derivante dalle proprie lavorazioni, compreso il trasporto alla pubblica discarica con oneri inclusi, la pulizia e chiusura del cantiere.
- L'assunzione di responsabilità per i danni da incendio, da scoppio di gas, da fulmine ed incidenti di ogni genere, in relazione al cantiere, alle attrezzature, ai materiali, di proprietà della Ditta, nonché alle opere anche se in corso di esecuzione fino al collaudo finale delle strutture fornite e posate;
- L'assunzione di ogni responsabilità, civile, penale ed amministrativa, in ordine alla prevenzione infortuni ed agli eventuali danni che, per qualunque motivo, derivassero a dipendenti, addetti ed incaricati, anche dal Committente, ed a terzi in genere, per la mancata applicazione delle norme infortunistiche del piano operativo di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e del relativo piano di coordinamento della sicurezza nonché delle direttive del coordinatore di sicurezza in esecuzione, per cause dipendenti dalla stessa Ditta.
- Il ripristino, a propria cura e spese, entro 10 giorni dalla contestazione da parte dell'Impresa e/o del Committente, del Direttore dei Lavori, ed anche nel corso dei lavori, delle opere difformi e dei vizi rilevati, salva la facoltà dell'Impresa, trascorso detto termine, di eseguire direttamente o tramite altra Ditta i necessari interventi, a spese della Ditta subappaltatrice, e salvo il diritto dell'Impresa al risarcimento del danno.

ART. 8 **-PATTI SOCIALI-**

La Ditta dovrà, a pena di nullità del presente contratto in danno, esibire tutta la documentazione amministrativa e contabile di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prima di intraprendere i lavori.
L'Impresa avrà facoltà di impedire l'accesso al cantiere e conseguentemente impedire legittimamente l'attività oggetto del presente contratto sino a che la Ditta non produrrà la documentazione di cui al comma precedente in originale presso la sede dell'Impresa.

ART. 9 **- NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI -**

1. I prezzi fissi ed invariabili (vd. Art. 2) convenuti saranno contabilizzati dall'Impresa mediante S.A.L. emessi al completamento parziale o totale dei lavori affidati in subappalto con cadenza mensile;
2. Il pagamento delle ritenute come previsto nell'art. 12.

Gli stati di avanzamento sono accertati in concomitanza della verifica da parte del Direttore Tecnico dell'Impresa e quello della Ditta.

La valutazione dei lavori avverrà a CORPO in termini percentuali secondo l'andamento dei lavori in funzione del prezzo contenuto nell'allegata conferma d'ordine n. 122-23 che forma parte integrante del presente contratto.

ART. 10 **- PREZZI CONTRATTUALI -**

La Ditta dichiara che il prezzo offerto ed inserito nell'allegata conferma d'ordine n. P105 del 28/06/2023 è congruo ed adeguatamente remunerativo anche per quanto attiene le spese generali di sede, di stabilimento, di cantiere, gli utili, gli spostamenti e l'approntamento dell'attrezzatura necessaria dentro e fuori dal cantiere, perciò detta Ditta rinuncia espressamente ad avanzare, anche in futuro, qualsiasi pretesa di integrazione o di aumento, per qualsivoglia titolo o causale. Eventuali economie dovranno essere autorizzate per iscritto ancor prima di essere eseguite e in assenza di autorizzazioni non potranno essere liquidate.

ART. 11 **- SOSPENSIONE DEI LAVORI -**

Analoga facoltà di sospendere i lavori in qualunque momento riservata alla Committente compete anche all'Impresa nei confronti della Ditta.

Qualora la sospensione temporanea sia dovuta immotivatamente a cause dipendenti dall'Impresa e si protragga oltre i 180 giorni, previa diffida scritta a mezzo di raccomandata a.r. all'Impresa affinché disponga la ripresa dei lavori entro 15 giorni dal ricevimento della diffida, è facoltà di recedere dal contratto. A tal fine la Ditta dovrà inoltrare all'Impresa, a mezzo raccomandata a.r., esplicita

UNIFOR s.r.l.

Via Fratelli, 10

60027 OSIMO (AN)

C.F. e P.IVA 01641920432

L. F. S. I.
LAVORI IN FERRO - ALLUMINIO
PVC - ACCIAIO INOX

Via Sardegna, 1/D - 60022 CASTELFIDARDO (AN)

Tel. e Fax 071.7211098

C.F. e P.IVA 02274000427

dichiarazione scritta, con richiesta di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori in cantiere e per la parte prefabbricata presente in stabilimento relativa alla presente commessa e liquidazione degli importi maturati.

Le modalità, le circostanze e le conseguenze previste per eventuali sospensioni dei lavori sono le stesse contenute nel contratto di appalto stipulato tra la Committente e l'Impresa.

ART. 12

- MODALITA' DI PAGAMENTO -

Le parti prendono atto che la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite.

I pagamenti di cui all'art. 9 saranno effettuati dall'Ente Appaltante alla Ditta L.F. Srl secondo SAL mensili, alle condizioni in essere tra la medesima Stazione Appaltante e l'Impresa, a seguito dalla contabilità redatta e controfirmata tra le Parti, al netto dell'anticipazione e della ritenuta a garanzia del 5%, da effettuarsi dietro presentazione di regolare fattura, tramite il seguente conto corrente dedicato:

Banca: UNICREDIT SPA

IBAN: IT 21 Q 02008 37497 000040528772

Persona delegata ad operare su tale conto: Cola Gabriella nato a Osimo il 14/07/1960 C.F. CLOGRL60L54G157J.

La Ditta L.F. Srl in qualità di subappaltatore dell'Impresa Unifor s.r.l., nell'ambito del contratto sottoscritto con la Committente, assume a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta L.F. Srl in qualità di subappaltatore dell'Impresa Unifor s.r.l., si impegna a dare immediata comunicazione agli Enti preposti della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le imprese si impegnano a trasmettere copia del presente contratto all'Ente Appaltante e si danno atto che in caso di mancato adempimento ne sarà data comunicazione all'Ente stesso.

Il pagamento dei SAL non comporta accettazione dei lavori e quindi in alcun modo costituisce rinuncia a far valere eventuali vizi e/o difformità.

Gli importi pari al 5% trattenuti a garanzia saranno corrisposti alla Ditta successivamente al collaudo delle opere ed entro e non oltre 120 giorni dal fine dei lavori oggetto del presente contratto. L'accettazione delle opere avviene ed è determinata con l'esecuzione delle prove di carico e di collaudo, con esito positivo.

ART. 13

- RESPONSABILITA' CONTRATTUALI -

La Ditta, sottoscrivendo questo atto si obbliga a garantire e manlevare l'Impresa e il Committente - oltre che per i profili di responsabilità di cui agli Artt. 1667,1668,1669 e 1676 Cod. Civ. - da ogni pretesa, richiesta o domanda proveniente da chicchessia e comunque riferibile a fatti e comportamenti della Ditta stessa e da ogni conseguenza dannosa che, anche soltanto per ipotesi, potesse derivare all'Impresa o al Committente da azioni od omissioni poste in essere dalla Ditta, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere.

ART. 14

- REGOLARITA' CONTRATTUALI -

La Ditta si impegna a produrre prima dell'inizio dei lavori il DURC che attesti la regolarità contributiva. In difetto il presente contratto sarà considerato risolto in danno alla Ditta.

La Ditta dovrà provvedere, sul cantiere nei luoghi di lavoro, affinché i propri lavoratori e le maestranze siano dotati, e ne facciano uso, degli strumenti individuali di sicurezza.

La Ditta si impegna altresì a provvedere ai versamenti contributivi di legge per quanto riguarda INAIL e INPS, nonché ad occupare esclusivamente lavoratori assunti o distaccati secondo la normativa in vigore sul collocamento.

Tutti i lavoratori occupati dovranno essere regolarmente assunti nel rispetto di quanto sopra.

La Ditta è tenuta a presentare - prima dell'inizio dei lavori, pena la risoluzione del presente contratto in danno - Polizza responsabilità Civile emessa da VITTORIA ASSICURAZIONI n° 515.058.0000904509 avente massimale di € 2.805.000,00 della quale si allega copia al presente contratto, a copertura dei danni che potrebbero esser cagionati al medesimo appaltatore o al Committente o a terzi, direttamente o indirettamente, in corso delle operazioni per l'esecuzione dell'opera.

UNIFOR s.r.l.

Via Frattocchie, 10

06027 FROSINONE (FR)

C.F. e P. IVA 01641920432

Il massimale assicurato, per ciascun sinistro, dovrà essere almeno pari all'importo del corrispettivo previsto dal presente contratto.

ART. 15
- DIVIETO DI SUBAPPALTO -

È vietato alla Ditta subappaltare anche parte di opere senza la preventiva approvazione da parte dell'Impresa, pena la risoluzione di diritto del contratto e in danno, su semplice comunicazione scritta, l'escussione da parte di quest'ultima delle garanzie e del risarcimento degli eventuali danni.

ART. 16
- REVISIONE PREZZI -

Il Fornitore dichiara che il prezzo esposto si intende fisso ed invariabile fino al completamento dell'opera ed al suo collaudo e rinuncia espressamente ad avanzare, eccezioni e richieste di revisione prezzi e ciò anche in deroga all'art. 1664 del Codice Civile (vd. Art. 2).

ART. 17
- CONTROVERSIE -

Competente a decidere qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Ancona.

ART. 18
- PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI -

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Committente e all'accettazione del contratto di subappalto.

Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, ed improduttivo di ulteriori effetti tra le parti, nel caso in cui il Committente revochi, per qualsiasi ragione, l'affidamento dei lavori indicati in premessa. In tale evenienza la Ditta avrà titolo di ricevere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese fino a quel momento valutate attraverso la contabilizzazione dei lavori eseguiti e dei materiali lavorati in stabilimento riferiti alla presente commessa con i prezzi di cui all'allegata Offerta, con esclusione di qualsiasi altro compenso o indennizzo, tenendo in considerazione l'importo versato in anticipazione. Anche di tale circostanza e condizione la Ditta ha tenuto esatto conto nel corso dello studio del lavoro, della formazione dei prezzi e dello svolgimento della trattativa che ha condotto alla stipula del presente contratto.

In caso di frode o negligenza grave della Ditta, così come in caso di abbandono del lavoro o di sospensione per qualsiasi ragione, anche parziale, dei lavori da parte della Ditta, per grave inadempimento, ovvero quando l'avanzamento dei lavori non fosse tale da assicurarne l'ultimazione, parziale o totale, nei termini stabiliti, l'Impresa, previa formale diffida ad adempiere che, ove occorra, indichi quanto la Ditta debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi fissandone il relativo termine, e successiva contestazione in contraddittorio di come la Ditta abbia ottemperato alla diffida, potrà ritenere risolto di diritto il contratto per colpa e in danno della Ditta medesima.

In tal caso la Ditta accetta che il pagamento dei lavori da essa eseguiti regolarmente sia svolto previa deduzione di quanto sarà dovuto dalla Ditta all'Impresa a titolo di risarcimento dei danni generati dal fatto, o dal comportamento che ha condotto alla risoluzione.

La Ditta è obbligata a sgomberare immediatamente il cantiere delle attrezzature, del macchinario, degli impianti e di quanto altro di sua pertinenza, eccetto quelle attrezzature, macchinari o impianti che l'Impresa dovesse richiedere per la continuazione dei lavori, dietro pagamento del relativo noleggio ai prezzi di mercato.

Nel caso che la Ditta non dovesse procedere allo sgombero, l'Impresa potrà sospendere ogni pagamento. La sospensione dei pagamenti sarà attuata per il solo fatto del mancato o ritardato sgombero, indipendentemente dalla fondatezza della contestazione sollevata dalla Ditta circa la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti all'Impresa del mancato o ritardato sgombero.

Qualunque contestazione sulla regolarità sostanziale e formale della procedura che avrà condotto alla risoluzione del contratto non costituirà motivo valido per rifiutare o ritardare lo sgombero del cantiere.

L'eventuale riconoscimento, da parte dell'autorità giudiziaria, circa la fondatezza della predetta contestazione non potrà produrre altra conseguenza che il pagamento delle lavorazioni regolarmente accettate.

UNIFOR s.r.l.
Via Fratello 10
66022 CASTELFIDARDO (AN)
C.F. e P. IVA 01641920432

L. E. S. I.
LAVORI IN FERRO - ALLUMINIO
PVC - ACCIAIO INOX
Via Sardegna, 1/D - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Tel. e Fax 071.7211098
C.F. e P. IVA 022740004

ART. 19
- INFORMAZIONI INTERDITTIVE -

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D.Lgs. n.159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile

ART. 20
- NORMA DI RINVIO -

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto valgono, in quanto applicabili, le norme di cui artt. 1655 e segg. Del Codice Civile ed altre norme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto in Osimo, in data

L'Impresa
UNIFOR s.r.l.
Via Fratte, 10
~~66027 Osimo (AN)~~
C.F. e P. IVA 01641920432

~~La Ditta~~ **La Ditta s.r.l.**
LAVORI IN FERRO - ALLUMINIO
PVC - ACCIAIO INOX
Via Sardegna, 1/D - 66022 CASTELFIDARDO (AN)
Tel. e Fax 071/7211098
~~C.F. e P. IVA 022740000~~

Si approvano specificatamente dopo attenta rilettura gli Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

L'Impresa
UNIFOR s.r.l.
Via Fratte, 10
~~66027 Osimo (AN)~~
C.F. e P. IVA 01641920432

~~La Ditta~~ **La Ditta s.r.l.**
LAVORI IN FERRO - ALLUMINIO
PVC - ACCIAIO INOX
Via Sardegna, 1/D - 66022 CASTELFIDARDO (AN)
Tel. e Fax 071/7211098
~~C.F. e P. IVA 022740000~~